



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO

DEGLI IMPIANTI

SPORTIVI COMUNALI

DEL COMUNE DI PANDINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2019

INDICE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	pag.4
Art. 2 – TIPOLOGIE ED ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.....	pag. 4
Art. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	pag. 5
Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	pag. 5
Art. 5 – GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA	pag. 6
Art. 6 – GESTIONE INDIRETTA IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA	pag. 7
Art. 7 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b).....	pag. 9
Art. 8 - REVOCA E RISOLUZIONE ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b).....	pag. 9
Art. 9 - SOSPENSIONE DELLE CONVENZIONI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)	pag. 10
Art. 10 - RESPONSABILITA' DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b).....	pag. 10
Art. 11 – GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	pag. 11
Art. 12 – CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	pag. 12
Art. 13 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE.....	pag. 13
Art. 14 – TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE.....	pag. 14
Art. 15 – RINUNCIA ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE.....	pag. 15

Art. 16 - SOSPENSIONE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	pag. 15
Art. 17 - REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE.....	pag. 16
Art. 18 – CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE.....	pag. 16
Art. 19 - REVOCA ACCESSO AGLI IMPIANTI.....	pag. 16
Art. 20 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITÀ SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE.....	pag. 17
Art. 21 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT.....	pag. 17
Art. 22 – CONTROLLI.....	pag. 18
Art. 23 - ATTREZZATURE E BENI MOBILI.....	pag. 18
Art. 24 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE.....	pag. 18
Art. 25 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	pag. 19
Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI.....	pag. 19

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi (impianti scolastici), secondo quanto disposto dall'art. 90 e più particolarmente dai commi 24-25-26, della Legge 27.12.2002, n. 289 modificata dalla legge 146 del 17.10.2014 art. 4 e dalla Legge della Regione Lombardia n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse presenti sul territorio.

3. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, valorizzandone le funzioni sociali ed aggregative;

b) dare una piena attuazione del D. Lgs. 18.8.00, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi.

4. Il presente regolamento ha inoltre lo scopo di stabilire le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto di quanto prescritto dalla legge della Regione Lombardia n. 27 del 14.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché definirne le modalità di utilizzo.

Art. 2 – TIPOLOGIE ED ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e di quanto prescritto dalla citata legge regionale, sono classificati in:

a) impianti aventi rilevanza economica: allorché sono atti a produrre utili;

b) impianti senza rilevanza economica: quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;

c) impianti scolastici: destinati in via prioritaria alle attività curriculari della scuola di appartenenza, utilizzabili limitatamente nelle fasce orarie libere per l'attività sportiva della collettività.

Art. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi del Comune di Pandino potranno essere gestiti nelle seguenti forme:

• GESTIONE INDIRETTA

a) nel caso di impianti atti a produrre utili e come definiti aventi rilevanza economica, ex art. 1, comma 2 lett. b) della L. R. 27/2006, mediante affidamento in concessione, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del Dlgs 50/2016;

b) nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, ex art. 1, comma 2, lett. a) della L.R. 27/2006, mediante definizione di convenzioni previo avviso pubblico, individuando il soggetto gestore in via preferenziale tra associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili e società a capitale pubblico da loro costituite, in conformità all'art. 5, comma 2, della L.R. 27/2006 e/o individuando quale soggetto gestore l'utilizzatore degli impianti stessi, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, in conformità all'art. 5, comma 3 della L.R. 27/2006.

• GESTIONE DIRETTA

Gli impianti sono gestiti direttamente dall'amministrazione individuando come indicato nei successivi articoli i fruitori degli spazi.

Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il presente regolamento ha, altresì, lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi sotto elencati:

- campo sportivo di Via Bovis e relative pertinenze;
- palestra Scuola Secondaria di Primo Grado, sita in Via Bovis;
- palestra annessa alla Scuola Primaria, sita in Via Circonvallazione b;
- stadio comunale, sito in Via Stadio;

al fine di garantire l'interesse pubblico dell'intera cittadinanza alla fruizione degli impianti e alla pratica delle discipline sportive nonché la massima funzionalità e manutenzione.

TITOLO II: GESTIONE INDIRETTA

Art. 5 – GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA

1. La gestione indiretta degli impianti a rilevanza economica viene disciplinata dal codice dei contratti Dlgs 56/2017.

La procedura per la scelta del concessionario dovrà essere di evidenza pubblica secondo criteri di valutazione individuati dal Comune di Pandino e per la durata indicata nei capitolati speciali e prestazionali e comunque nel rispetto della normativa in materia.

2. Ogni disposizione specifica circa le caratteristiche, il funzionamento e la manutenzione delle strutture verrà regolamentata nel contratto di concessione e/o affidamento del servizio.

3. Le concessioni dell'uso degli impianti possono prevedere affidamenti o a titolo gratuito o con onerosità di canone. Può essere prevista l'erogazione di contributi economici secondo le valutazioni del competente organo deliberante a seguito delle richieste esplicitate dal concessionario in relazione anche a specifiche attività sociali e formative che il concessionario si impegna a realizzare.

4. Il Comune si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.

5. Il soggetto affidatario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e l'orario di custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, quest'ultima da stabilirsi in sede di affidamento. Sono a carico del gestore tutte le spese relative, comprese le utenze. Gli obblighi del gestore, in ogni caso, saranno meglio definiti in atti convenzionali.

6. Il soggetto affidatario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli Istituti scolastici con sede nel Comune di Pandino che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica con richiesta scritta entro il 30/09 di ogni anno.

7. Al gestore spetta, altresì:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;

c) l'utilizzo e sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

8. L'affidatario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo e molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica della redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto gestore.

9. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli utenti saranno stabilite dal Comune con apposita deliberazione di Giunta comunale su proposta del gestore. Questi è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 6 – GESTIONE INDIRETTA IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. La gestione indiretta degli impianti privi di rilevanza economica verrà regolata da apposita convenzione recante i criteri di uso e gli obblighi assunti dalle parti, effettuate le valutazioni di carattere tecnico/organizzativo ed economico.

2. Ai fini dell'individuazione del gestore, dovrà essere garantita una procedura di avviso pubblico.

3. Nell'individuazione del gestore dovrà essere verificato che lo statuto o l'atto costitutivo del gestore contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

4. Si terrà conto, in particolare, dell'esperienza specifica maturata nella gestione o utilizzo di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento.

5. La durata della gestione in convenzione è di norma quinquennale e rinnovabile con atto motivato per pari durata, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

6. La durata della gestione in convenzione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei gestori

7. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

8. Le concessioni dell'uso degli impianti possono prevedere affidamenti o a titolo gratuito o con onerosità di canone. Può essere prevista l'erogazione di contributi economici secondo le valutazioni del competente organo deliberante a seguito delle richieste esplicitate dal concessionario in relazione anche a specifiche attività sociali e formative che il concessionario si impegna a realizzare.

9. Il Comune si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.

10. Il soggetto affidatario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e l'orario di custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, quest'ultima da stabilirsi in sede di affidamento. Sono a carico del gestore tutte le spese relative, comprese le utenze. Gli obblighi del gestore, in ogni caso, saranno meglio definiti in atti convenzionali.

11. Il soggetto affidatario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli Istituti scolastici con sede nel Comune di Pandino che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica con richiesta scritta entro il 30/09 di ogni anno.

12. Al gestore spetta, altresì:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei cittadini che richiedano direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

13. L'affidatario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo e molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica della redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto gestore.

14. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli utenti saranno stabilite dal Comune con apposita deliberazione di Giunta comunale su proposta del gestore. Questi è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

**Art. 7 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)**

1. Il Gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore.

4. Il Gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del Gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale ed allegata alla convenzione.

5. Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

**Art. 8 - REVOCA E RISOLUZIONE ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)**

1. La revoca dell'affidamento in gestione degli impianti secondo le procedure di cui al presente Regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti.

2. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.

**Art. 9 - SOSPENSIONE DELLE CONVENZIONI PER GESTIONE IMPIANTI
SPORTIVI DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)**

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data ai gestori, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto, né dai gestori né dal Comune.

**Art. 10 - RESPONSABILITA' DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)**

1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati ad immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.
2. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.
3. Nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.
5. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

TITOLO III: GESTIONE DIRETTA

Art. 11 – GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le strutture comunali sportive di cui al precedente art. 4 possono essere gestite direttamente dal Comune tramite l'Ufficio comunale competente.
2. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e - dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti - ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati, gare, manifestazioni, corsi, allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
3. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità degli istituti scolastici cui fanno capo.
4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
5. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.
6. Le società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, i soggetti privati che intendono usufruire degli impianti sportivi dovranno presentare domanda entro il 31 Maggio di ogni anno. Le richieste di concessione superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo obbligheranno l'Amministrazione comunale ad operare le scelte di priorità di cui al successivo comma, entro il 1° Settembre di ogni anno.
In caso di utilizzo *una tantum* da parte di singoli o di gruppi la richiesta deve pervenire con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. Costituiscono criterio di assegnazione e/o priorità di concessione i seguenti parametri:
 - a) svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria;
 - b) costituzione in società o gruppi sportivi;
 - c) numero di iscritti;
 - d) continuità dell'attività sportiva;
 - e) comportamento tenuto dalla società sportiva e/o associazione sportiva;
 - f) regolarità nel pagamento delle tariffe stabilite;
 - g) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

8. Particolari richieste non ricadenti nei precedenti punti saranno valutate a discrezione dell'Amministrazione comunale.

9. Sulla base delle richieste approvate dall'Amministrazione verrà redatto il calendario della stagione sportiva che va dal 1° Settembre al 31 Agosto.

Art. 12 – CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I concessionari sono tenuti a usufruire degli impianti esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati e per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. È assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione. Il Comune resta esonerato ad ogni effetto e responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dai concessionari.

2. L'uso delle strutture comprende impianti tecnici, spogliatoi, docce e locali di servizio. Nelle manifestazioni aperte al pubblico si intende concesso l'uso dei settori a questo destinati e dei relativi servizi igienico-sanitari, quando necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all'interno degli impianti e negli spogliatoi esclusivamente degli atleti, degli allenatori e dei dirigenti degli organismi interessati.

3. Laddove sia prevista la presenza di minori, durante tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere garantita la presenza di un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune.

4. In relazione al tipo di pavimentazione degli impianti sportivi è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con calzature idonee, non lesive del fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere. Per ogni eventuale danno causato alla struttura si farà riferimento a quanto disposto nell'Art. 13.

5. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla pulizia ordinaria degli impianti sportivi, la quale verrà effettuata seguendo il calendario scolastico.

Sarà cura degli utilizzatori la custodia degli immobili ed il ripristino degli spazi utilizzati che dovranno essere riconsegnati in ordine ed in condizioni igienico-sanitarie adeguate. Il Comune provvede alla fornitura di acqua calda, la quale è subordinata alla capacità dell'impianto termico, alla fornitura di energia elettrica e al riscaldamento.

6. Al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità di ogni impianto con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio dell'attività.

7. Qualsiasi utilizzo degli impianti al di fuori degli orari concordati o senza autorizzazione scritta pregiudicherà ulteriori concessioni.

8. Ai concessionari è assolutamente vietato concedere ad altri l'utilizzo degli impianti o farne un uso diverso da quello segnalato.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. I concessionari sono personalmente responsabili verso il Comune di ogni danno cagionato ad impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.

2. I concessionari sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad esse stesse, quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 C.C.

3. In caso di danni alla struttura od alle attrezzature cagionati dal concessionario, quest'ultimo è tenuto al risarcimento del danno, rifondendo il Comune dei costi sostenuti per il ripristino degli spazi e/o delle attrezzature.

4. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni e ad altri usi. Il Comune non risponde, inoltre, della mancata indicazione degli incaricati all'utilizzo del dispositivo D.A.E. (Defibrillatore Automatico Esterno) di cui al successivo comma 5 e di ogni eventuale inadempimento del concessionario in materia di sicurezza e salute.

5. Alla sottoscrizione della concessione in uso, gli utilizzatori dovranno produrre la seguente documentazione, in corso di validità:

- certificato di assicurazione per responsabilità civile;
- certificato di assicurazione per responsabilità in caso di danni a strutture ed attrezzature o, in alternativa, autodichiarazione di assunzione diretta di responsabilità in tal senso;
- certificato di assicurazione per gli iscritti (per gruppi, associazioni o società sportive);
- elenco degli iscritti (per gruppi, associazioni o società sportive);
- nominativi degli incaricati all'utilizzo del D.A.E. Defibrillatore Automatico Esterno (per gruppi, associazioni o società sportive).

6. I concessionari dovranno essere provvisti di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e di polizza per danni alle strutture ed alle attrezzature.

7. Ai sensi delle seguenti disposizioni di legge:

- D.M. 18 Marzo 2011 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46 della Legge 191/2009;

- Legge 3 Aprile 2001 n. 120 recante “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”, come modificata dalla Legge 15 Marzo 2004 n. 69;
- D.L. 13 Settembre 2012 n. 158, art. 7 comma 11, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute, convertito in Legge dall'Art.1 comma 1 Legge 8 Novembre 2012 n. 189;
- D.M. 24 Aprile 2015, art. 5 e Allegato E;
- D.M. 26 Giugno 2017 recante “Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche,

i concessionari, in quanto soggetti della “catena di sopravvivenza” di cui all'Allegato E par. 2 D.M. 24-4-2013, sono tenuti ad assicurarsi della presenza, dello stato di efficienza e del regolare funzionamento del dispositivo D.A.E. (Defibrillatore Automatico Esterno) installato presso le strutture sportive, individuando allo scopo uno o più referenti incaricati di verificarne regolarmente l'operatività ed impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni eventuale anomalia al Comune.

I concessionari devono altresì provvedere alla formazione e all'aggiornamento di propri incaricati all'utilizzo del D.A.E, secondo quanto disposto dal D.M. 18-3-2011.

Art. 14 – TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi vengono approvate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale. I concessionari provvederanno al pagamento di quanto dovuto secondo le modalità indicate dalla competente Area comunale;
2. Gli impianti verranno tariffati per le ore di utilizzo come da programmazione definita in fase di concessione.
3. I campionati sportivi e le gare previsti dai calendari federali, quali eventi di pubblico interesse a carattere aggregativo e sociale, beneficiano dell'uso gratuito degli impianti sportivi.
4. Le Associazioni che in accordo con l'Amministrazione Comunale partecipano a manifestazioni pubbliche a carattere culturale o di intrattenimento, possono beneficiare dell'utilizzo gratuito degli impianti sportivi, compatibilmente con la disponibilità degli stessi, per un massimo di 40 ore per ogni anno di calendario. Le ore di gratuità sono finalizzate alla preparazione delle performances da rappresentare in occasione delle manifestazioni concordate, pertanto dovranno essere godute in prossimità degli eventi.

5. Il rispetto dei termini di pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso e l'utilizzo degli impianti da parte del concessionario.

6. È facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'uso gratuito degli impianti sportivi per le ore utilizzate in occasione di eventi di pubblico interesse, per tali intendo quelli che prevedono e promuovono la presenza dei cittadini come pubblico. La somma delle ore concesse gratuitamente a tali condizioni e delle ore concesse gratuitamente in virtù di quanto esposto al punto 4 dell'Art. 14 non può, in ogni caso, essere superiore a 40 per ogni anno di calendario per la singola Associazione che ne beneficia.

Art. 15 – RINUNCIA ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. La dichiarazione di **rinuncia totale** all'utilizzo degli impianti sportivi (ossia riferita alla totalità delle ore assegnate in base al calendario della stagione sportiva ed indicate nel contratto di concessione) deve essere inoltrata per iscritto.

In caso di rinuncia totale, si intende a carico del concessionario anche il pagamento del 50% dell'importo per le ore prenotate e non utilizzate calcolate sui 30 giorni (entro i limiti del calendario sportivo) decorrenti dal giorno di ricezione della comunicazione incluso.

Dal giorno dell'eventuale subentro di nuovi utilizzatori degli impianti sportivi prima dello scadere dei 30 giorni per le ore oggetto di rinuncia, cessa il pagamento del 50% di cui sopra da parte del soggetto rinunciataro, proporzionalmente rispetto alle ore cedute ai nuovi utilizzatori.

2. La dichiarazione di **rinuncia parziale** all'utilizzo degli impianti sportivi (sia essa occasionale o continuativa) rispetto al piano orario definito nella concessione dovrà pervenire per iscritto. In tale circostanza, il concessionario è tenuto a pagare anche il 50% dell'importo per le ore prenotate e non utilizzate. In caso di rinuncia parziale continuativa, tale importo sarà dovuto con riferimento ai soli 30 giorni (entro i limiti del calendario sportivo) decorrenti dal giorno di ricezione della comunicazione incluso. Dal giorno dell'eventuale subentro di nuovi utilizzatori degli impianti sportivi prima dello scadere dei 30 giorni per le ore oggetto di rinuncia, cessa il pagamento del 50% di cui sopra per il soggetto rinunciataro, proporzionalmente rispetto alle ore cedute ai nuovi utilizzatori. Con riferimento alla rinuncia parziale occasionale, il soggetto rinunciataro è tenuto a pagare il 50% dell'importo per le ore prenotate e non utilizzate, a meno che non subentrino nuovi utilizzatori per le ore oggetto di rinuncia. In quest'ultimo caso, viene meno il pagamento del 50% a carico del rinunciataro proporzionalmente rispetto alle ore cedute ai nuovi utilizzatori.

Art. 16 - SOSPENSIONE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni tecniche contingenti o per esigenze di

carattere istituzionale o iniziative promosse dal Comune. Nei casi sopradescritti il Comune provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utilizzatori. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto, né dai concessionari d'uso né dal Comune.

Art. 17 - REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in particolare, del mancato rispetto delle modalità d'uso previste; nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare e/o risolvere la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.

Art. 18 – CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Art. 19 - REVOCA ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. La revoca dell'accesso agli impianti sportivi, sia per quelli dati in gestione sia per quelli gestiti direttamente dal Comune, viene disposta dall'Amministrazione Comunale per:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- mancato pagamento con morosità pregresse delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente Regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art. 20 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITÀ SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi, a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Pandino, alle seguenti condizioni:

- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall'Assessorato allo Sport del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista e ai potenziali rischi per l'impianto.

2. Tutti gli utilizzi temporanei da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive possono essere concessi solo dall'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare eventuali oneri.

3. Le stesse Società che gestiscono gli impianti, nel caso ricevessero da parte di terzi richieste di utilizzo dell'impianto da loro gestito, dovranno ottenere l'autorizzazione e relative deroghe dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare eventuali oneri.

Art. 21 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Pandino.

2. Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico-finanziaria di bilancio, potrà erogare ai soggetti di cui al precedente capoverso contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

3. Per la concessione dei contributi si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste delle società sportive le seguenti prerogative:

- attività svolta, presentando tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente;
- radicamento nel territorio comunale;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e della cultura sportive, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e per bambini;
- qualificazione professionale di dirigenti, istruttori ed allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- realizzazione di progetti di educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani e alle loro famiglie;
- utilizzo impianti sportivi comunali.

Art. 22 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale – attraverso gli uffici comunali preposti - ha facoltà di provvedere in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

2. I concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la massima collaborazione, ad esibire la documentazione eventualmente dovuta, nonché ad ottemperare ad ogni indicazione e/o disposizione fornita dal Comune.

Art. 23 - ATTREZZATURE E BENI MOBILI

1. È fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale.

2. Nessuna delle attrezzature e nessuno dei beni mobili consegnati dal Comune ai gestori può da questi, ad alcun titolo, essere alienata/o o distrutta/o. Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso dovranno essere concordate con il Comune.

Art. 24 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

1. I gestori degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti entro la durata della scadenza della concessione, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i Gestori degli impianti può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi.

2. In ogni caso, il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, della manutenzione e del decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Art. 25 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, dalle procedure sopra descritte restano esclusi gli impianti per cui siano già operative convenzioni o accordi di gestione, sino alla scadenza degli stessi.
2. In prossimità di tali scadenze, si procederà alla scelta del nuovo affidatario nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia.